

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 3 agosto 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (n. 318)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- esso è stato predisposto in attuazione della delega stabilita dalla legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015);

- per il combinato disposto dell'articolo 1 della predetta legge di delegazione e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, ivi richiamato, il termine della delega scadrà il 18 ottobre 2016;

- il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato dall'articolo 15 della stessa direttiva, al 18 settembre 2016;

considerato che la direttiva 2014/89/UE:

- istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE, tenendo conto che i settori costieri e marittimi presentano un notevole potenziale di crescita sostenibile e sono di fondamentale importanza per l'attuazione della strategia Europa 2020;

- prevede, al fine di favorire la coesistenza sostenibile delle attività e degli usi marittimi attraverso un'adeguata ripartizione dello spazio marittimo, che ogni Stato membro elabori una pianificazione, applicando l'approccio ecosistemico di cui alla direttiva 2008/56/CE, elaborando appositi piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021;

- prevede, in particolare, mediante i piani di gestione, di contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico. Gli Stati membri possono inoltre perseguire altri obiettivi, quali la promozione del turismo sostenibile e l'estrazione sostenibile delle materie prime;

- stabilisce ulteriori obblighi per gli Stati membri concernenti il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti interessati, l'aggiornamento almeno decennale dei piani, l'utilizzo dei migliori dati disponibili e la condivisione degli stessi, e la collaborazione transfrontaliera e con i Paesi terzi;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 8^a e 13^a
S E D E

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli che ricalcano sostanzialmente l'articolato della direttiva 2014/89/UE e, in particolare, stabilisce:

- all'articolo 2 che esso si applica alla regione del Mare Mediterraneo, intesa come comprendente le acque marine delimitate dallo Stretto di Gibilterra e dallo stretto dei Dardanelli, secondo la Convenzione di Barcellona del 1976 sull'ambiente marino, con l'esclusione delle acque costiere che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali e nelle attività di difesa e sicurezza nazionale;

- all'articolo 5, comma 5, che i piani di gestione, per ogni area marittima, saranno elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (designato quale Autorità competente) e composto da rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e del turismo, e da un rappresentante delle regioni a seconda dell'area marittima;

- che i piani di gestione sono elaborati sulla base delle linee guida stabilite dal Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6, costituito presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, e approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto, previo parere della Conferenza Stato-regioni. I piani di gestione sono, quindi, trasmessi al Tavolo interministeriale e approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2020;

- agli articoli 9, 10 e 11, che l'Autorità competente assicura: la partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani di gestione; l'utilizzo e condivisione dei dati; e la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/89/UE di cui provvede a dare attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento alle attività economiche contemplate dall'articolo 5 nell'ambito della distribuzione spaziale e temporale dello spazio marittimo, che sarà stabilita nei piani di gestione, si invita ad un'attenta valutazione affinché tale pianificazione contribuisca allo sviluppo sostenibile dei settori interessati, non comporti ostacoli o oneri aggiuntivi alle attività stesse, o cambiamenti nelle politiche statali, regionali o locali relative ai singoli settori economici;

si ritiene che il ruolo delle regioni possa e debba essere maggiormente valorizzato nell'ambito dell'elaborazione delle linee guida e dei piani di gestione per ogni area marittima, considerato il forte impatto che tale pianificazione dello spazio marittimo può produrre nei confronti dei territori regionali o locali dal punto di vista economico, sociale, ambientale e paesaggistico.

si ritiene, infine, necessario che, una volta acquisito, il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema sia adeguatamente considerato.

Valeria Cardinali